

Spett.le Ditta

FIGIORESE BERNARDINO**OGGETTO: conferma d'ordine CIG n.**

Con la presente si conferma la Vs. offerta n. 2400897 del 19/02/2024

PREZZO TOTALE: € 1.085,00**REGIME IVA:** la ns. società è soggetta al regime dello split payment.**CONSEGNA:** asap


- Unica quando tutta la merce è disponibile
 Anche più consegne in base alla disponibilità

DESTINAZIONE MERCE:

- Medio Chiampo c/o Depuratore: via Fracanzana, 6 – Montebello Vic.no*

ALLA C.A.: Andrea Marchetto**Rimangono invariate le altre condizioni in uso o presenti nel Vs. preventivo che si allega.****ATTENZIONE!** E' attivo il portale per l'iscrizione all'Albo Fornitori. Si chiede di accedere al seguente link per procedere alla relativa iscrizione: <https://mediochiampo.acquistitelematici.it/>

Cordiali Saluti.



MEDIO CHIAMPO SPA
Il Direttore Generale
Dott. Luigi Culpo

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto

1. L'appaltatore/fornitore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
2. Ai sensi del combinato disposto degli art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora l'appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa; in caso di appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d'impresa la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.
3. L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante ed il Prefetto territorialmente competente.
5. Le Parti si danno reciproco atto che trovano altresì applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni di cui agli artt. 122 e 123 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché eventuali disposizioni nella documentazione allegata.
6. Medio Chiampo Spa, ha la facoltà di risolvere in qualunque momento il presente contratto, in tutto o in parte, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di giorni cinque, qualora l'appaltatore incorresse, per cinque volte, nelle penalità di cui al precedente articolo 7, a prescindere dall'importo delle singole penalità applicate. In tal caso sarà pagato all'appaltatore solamente il prezzo contrattuale per i lavori regolarmente eseguiti sino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità, le multe e le spese sostenute dalla Società per sopperire in altro modo ai restanti lavori.
7. Pertanto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3, L.136/2010 ss.mm., l'appaltatore indica gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso.

Foro competente esclusivo

Le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, qualora venga adito il giudice ordinario, sono attribuite in via esclusiva al Tribunale di Vicenza.

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 119, comma 1, D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex D. Lgs n. 231/01, il Codice Etico, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e obbligo di manleva.)

L'appaltatore è a conoscenza che Medio Chiampo S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico, Sistema Disciplinare, e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L'appaltatore dichiara quindi di aderire ai principi di cui al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e si obbliga a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs n. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si obbliga altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da Medio Chiampo S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale e fonte di responsabilità. L'appaltatore si obbliga a manlevare e/o a tenere indenne Medio Chiampo S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.

Clausola Risolutiva Espressa.

Medio Chiampo S.p.A., nell'ipotesi in cui l'appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti e le regole contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, nel Codice Etico e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'impresa o di suoi eventuali collaboratori, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione, salvo il diritto di Medio Chiampo S.p.A. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti o patienti.

Obbligo di segnalazioni ex D. Lgs. n. 231/2001.

L'appaltatore si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Medio Chiampo S.p.A. i casi di violazione dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, nel Codice Etico e/o negli eventuali Protocolli allegati al contratto, secondo le modalità indicate nei predetti documenti.

Divieto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1. L'appaltatore dichiara di non avvalersi di manodopera irregolare né di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto né di lavoratori minorenni o soggetti a condizioni di lavoro degradanti. Dichiara inoltre di aver acquisito i permessi di soggiorno, i certificati di attribuzione di Codice Fiscale da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (o i certificati preliminari al rilascio/rinnovo di volta in volta rilasciati dalle Questure competenti nel caso in cui non fosse possibile acquisire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione).
2. L'appaltatore dichiara di verificare – anche mediante controlli “a campione” – i tesseri/badge e documenti di riconoscimento dei lavoratori in aggiunta agli ordinari controlli da parte delle rappresentanze sindacali aziendali.

3. **L'appaltatore** si impegna alla formalizzazione ed implementazione di una procedura di assunzione del personale conforme al T.U. sull'immigrazione (D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 come modificato dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109,) nonché a prevedere per il personale, l'uso quotidiano obbligatorio del tesserino di riconoscimento.

Rispetto della Proprietà Intellettuale ed Industriale e clausola risolutiva espressa.

L'appaltatore dichiara e garantisce che le prestazioni oggetto del presente contratto e l'uso da parte di Medio Chiampo S.p.A. dei beni o servizi oggetto del presente contratto non violano diritti di terzi, in particolare diritti di autore o diritti di proprietà industriale. In particolare, l'appaltatore dichiara e garantisce di essere titolata a trasferire i beni e/o i diritti oggetto del presente contratto a Medio Chiampo S.p.A. In caso di falsità, erronea rappresentazione o violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate dall'appaltatore, ai sensi del presente articolo Medio Chiampo S.p.A. potrà risolvere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il rapporto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC, salvo il risarcimento dei danni.

Clausola anticorruzione

L'appaltatore si obbliga a non ricevere e a non offrire, promettere o dare denaro o altre utilità, sia direttamente che indirettamente, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o a sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti citati, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per avere in cambio un'azione o un'omissione nell'interesse o a vantaggio di Medio Chiampo S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 – 1342 del C.C., dichiaro di aver preso visione e piena conoscenza delle sopraccitate Condizioni Generali di Contratto che formano parte integrante e sostanziale della presente offerta.

Luogo e data _____

TIMBRO E FIRMA _____

Si chiede di ritornare il documento firmato per accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della presente; nulla riscontrando le condizioni sopra riportate si intenderanno accettate.


INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs 101/2018 e del Regolamento UE nr. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), nell'esecuzione del presente incarico potranno venir comunicati reciprocamente o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti. I dati personali o di contatto (dati anagrafici, e-mail aziendali, telefoni) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il rapporto e l'incarico e/o vanno dare ad esso esecuzione.

Pertanto, entrambe le Parti tratteranno tali dati personali nei limiti in cui siamo strettamente necessari per l'esecuzione di tutti gli aspetti relativi al presente incarico e per le sole finalità e secondo le modalità elencate nell'informativa pubblicata.

I dati verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto dell'incarico e successivamente in ragione dei termini prescizionali previsti dalla legge.

Il RUP dott. Culpò Luigi



RICHIAMATO il decreto legislativo 31 marzo 2023, nr. 36, "Codice degli Appalti;

VISTO il regolamento interno per la disciplina dei contratti di servizi e forniture sottosoglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della scrivente Società in data 21 settembre 2023;


RICORDATO che Medio Chiampo ha deliberato di istituire un albo fornitori informatizzato al fine di dar modo a tutti gli operatori economici di iscriversi autonomamente;

CHE è in vigore il regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco operatori economici da consultare per l'affidamento di lavori, beni e servizi e l'utilizzo delle procedure di gara telematica, aggiornato a seguito di approvazione del Consiglio di amministrazione di Medio Chiampo il 21/09/2023;

CHE è istituito un apposito ufficio acquisti al fine di organizzare e coordinare le richieste di iscrizioni all'albo fornitori ed altresì di gestire gli approvvigionamenti secondo quanto previsto dal regolamento interno sugli acquisti e dal D. Lgs nr. 36/2023;

PRESO ATTO dell'avvenuta richiesta di acquisto nr. 88 del 19/02/2024, si approva la seguente procedura per l'acquisto del relativo materiale indicato nella stessa r.d.a. e riportato nella presente documentazione;

Il RUP dott. Culpò Luigi





FIORESE BERNARDINO S.p.A.
C.F. - P.I. IT03317190241
R.E.A. VI - 316792
Cap.Soc. € 420.000,00 I.V.
Via Castion, 70
36028 ROSSANO VENETO (VI)
Tel. 0424 540600 - Fax. 0424 84304
carburanti@fioresebernardino.it
www.fioresebernardino.it

Offerta Cliente	Tipo H	Numero 2400897	Data 19/02/24
Nostro Riferimento			
Vostro Riferimento	Data	Numero	
Intestatario Offerta MEDIO CHIAMPO SPA VIA GEN. VACCARI, 18 36054 MONTEBELLO VICENTINO VI			

Variation Destinazione MEDIO CHIAMPO SPA LOC.FRACANZANA-IMP.DEPURAZIONE 36054 MONTEBELLO VICENTINO VI	Destinatario Merce MEDIO CHIAMPO SPA VIA GEN. VACCARI, 18 36054 MONTEBELLO VICENTINO VI
---	---

Trasporto a Mezzo	Merce Resa	Tipo Imballi
-------------------	------------	--------------

Agente 006 Direzionali	Codice Cliente 0103017685	Codice Fiscale 00675230247	Partita IVA IT 00675230247	Valuta Eur	Cambio	Pagina 1 / 1
----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	------------------------

Condizioni di Pagamento RIC.ELETR.30 GG.F.M.-	Banca 2008 60520 UNICREDIT BANCA SPA/MONTEBELLO VICENTINO VIA VACCARI, 65 MONTEBELLO VICENTINO VI IBAN:IT83R0200860520000103814163
---	--

Pos.	Codice	Articolo	Quantità	Colli	Prezzo	Importo	IVA	Consegna
3 2		GASOLIO AUTOTRAZIONE 0,001% S LT	700,000		1,550000	1.085,00	2J	19/02/24
		"Scissione dei pagamenti-Iva a vs carico art. 17-ter del DPR 633/1972"						

Importo Merce	Sconto Cassa	Importo Netto	Importo Bolli	Sp. di Incasso	Totale Iva	Totale Fattura	Omaggi	TOTALE GENERALE
1.085,00		1.085,00		2,32	239,21	1.326,53		1.326,53
Totale Colli	Peso Netto	Peso Lordo	Volume	Note di Consegna				

- Le quotazioni dell'offerta potranno subire variazioni a seguito dell'aggiornamento del peso specifico o degli oneri fiscali e/o doganali I.C.* e CONOU**;
- Imballi a perdere - Fatturazione immediata - In presenza di scaduto non saranno evasi ordini
- Consegna merce: franco destino entro 5 gg lav. dalla ricez. del Vs ordine scritto via fax e/o mail. In caso di emergenza siamo in grado di soddisfare le Vs richieste in 24/48 ore.

* I.C. = Imposta di Consumo. pari a 78.781 Euro/100 Kg dal 1 Gennaio 2014

** CONOU = Contributo Consorzio Olio Usato pari a 7,00 Euro/100Kg dal 1 Settembre 2022

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - GDPR (Regolamento UE 2016/679). Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali da Voi forniti in occasione di offerte commerciali, di rapporti contrattuali e per gli adempimenti fiscali, sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa soprarichiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. I dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo obblighi di legge. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui gli articoli 16 e 17 del GDPR e ottenere la cancellazione, la rettificazione, l'aggiornamento e l'integrazione dei Vostrî dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Esprimi il consenso al trattamento dei dati riportati per le finalità indicate. Titolare del trattamento dei dati è Fiorese Group S.r.l.

IL VOSTRO PARTNER SPECIALIZZATO NEL SETTORE CARBURANTI



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. NATURA ED EFFICACIA

- a) Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i rapporti contrattuali tra Fiorese Bernardino Spa ed il Cliente conclusi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 che segue. Esse hanno lo scopo di stabilire i termini e le condizioni generali che disciplinano le forniture di prodotti e prestazioni di servizi da Fiorese Bernardino Spa al Cliente.
- b) Fiorese Bernardino Spa si riserva il diritto di modificare le Condizioni Generali di Vendita in ogni momento, allegando tali modifiche alla Conferma di Ordine o a qualsivoglia corrispondenza scritta inviata al Cliente; in quest'ultimo caso il Cliente dovrà accettare per iscritto le Condizioni Generali di Vendita modificate ritenendo inteso che prima di tale accettazione Fiorese Bernardino Spa si riserva di non dare esecuzione all'Ordine.
- c) Le presenti Condizioni Generali di Vendita, così come eventualmente successivamente modificate da Fiorese Bernardino Spa, sono da considerarsi come parte integrante e sostanziale di ogni Ordine, Conferma di Ordine e di tutti i documenti inerenti la fornitura.
- d) Condizioni contrattuali differenti dalle Condizioni Generali di Vendita che vengano allegate, richiamate o aggiunte dal Cliente non avranno validità alcuna, salvo che siano state espressamente accettate per iscritto da Fiorese Bernardino Spa.

2. ORDINI

- a) Tutti gli ordini si intendono "salvo disponibilità e modifica dei listini".
- b) Gli imballi si intendono a perdere, se non diversamente specificato.
- c) Il cliente effettua gli ordini sulla scorta di una o più offerte formulate da Fiorese Bernardino Spa o dei suoi agenti.
- d) Fiorese Bernardino Spa si riserva di accettare o rifiutare, in tutto od in parte, gli ordini del Cliente in ragione della loro conformità o meno al contenuto dell'offerta, alle presenti condizioni generali e alle disponibilità dei prodotti richiesti.
- e) L'ordine si intende perfezionato e concluso con l'invio, tramite e-mail, della conferma d'ordine.
- f) Fermo restando quanto sopra previsto, qualora invece Fiorese Bernardino Spa dia esecuzione all'Ordine senza aver preventivamente comunicato per iscritto la propria Conferma di Ordine, il Contratto di Vendita si intenderà concluso nel tempo e nel luogo di inizio dell'esecuzione dell'Ordine e per i beni, le quantità e le modalità di consegna indicate nell'Ordine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1327 c.c..
- g) Secondo quanto stabilito dal successivo punto sub 7d) Fiorese Bernardino Spa, anche dopo la conferma dell'Ordine, si riserva la facoltà di non darvi esecuzione fino a quando il cliente non abbia provveduto al pagamento di eventuali altre forniture i cui termini di pagamento siano scaduti.
- h) Il Cliente potrà chiedere, nel corso dell'esecuzione del Contratto di Vendita, delle modifiche relativamente alla quantità dei prodotti e ai tempi di consegna degli stessi. Detta richiesta verrà valutata da Fiorese Bernardino Spa e, in caso di rifiuto si intenderà confermata la precedente Conferma di Ordine, mentre in caso di accettazione verrà inviata al Cliente una nuova Conferma di Ordine.
- i) Non potrà essere dato corso agli ordini di prodotti che al momento dell'ordine non fossero più disponibili; in questo caso Fiorese Bernardino Spa si riserva di comunicare l'impossibilità di evadere l'ordine e provvederà a restituire al Cliente gli eventuali importi anticipatamente pagati per l'esecuzione di ordini non evasi.
- j) Fiorese Bernardino Spa non potrà essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto a persone o cose provocato dalla mancata accettazione o esecuzione di un ordine, anche parziale.
- k) Eventuali costi aggiuntivi di trasporto che dovessero essere determinati da informazioni insufficienti o errate fornite da parte del Cliente, sono a completo carico di quest'ultimo.

3. PREZZI E REVISIONI

- a) Fiorese Bernardino Spa si riserva la facoltà di rivedere in ogni momento il prezzo dei prodotti e dei servizi erogati, in conseguenza di: variazione dei costi di trasporto, variazione dei costi della materia prima, aumenti dovuti a nuove normative o modifiche di quelle esistenti, variazioni a seguito dell'aggiornamento del peso specifico o degli oneri fiscali e/o doganali. La revisione dovrà essere comunicata per iscritto, anche via fax o mail, al Cliente il quale potrà non aderire alla medesima, determinando così la risoluzione consensuale del contratto.
- b) In caso di richiesta da parte del Cliente o di necessità al fine di garantire il miglior trasporto dei prodotti, potrà essere chiesto al Cliente un contributo ulteriore per imballaggi specifici.

4. MODALITÀ DI CONSEGNA

- a) I tempi di spedizione saranno indicati con la conferma d'ordine definitiva che Fiorese Bernardino Spa invierà al Cliente per il perfezionamento del Contratto.
- b) I tempi di spedizione indicati nella conferma d'Ordine sono indicativi; nessuna responsabilità potrà essere imputata a Fiorese Bernardino Spa per la anticipata o ritardata spedizione, in particolare quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore di cui al punto 5.
- c) La merce viene spedita alla destinazione indicata dal Cliente riportata sulla conferma d'ordine definitiva; Fiorese Bernardino Spa è liberata dall'obbligo di consegna rimettendo la merce al vettore secondo il disposto di cui all'art. 1510 c.c..
- d) Periodi di assenza all'indirizzo indicato o altre comunicazioni utili alla consegna dovranno essere comunicati dal Cliente al momento dell'Ordine; in caso di impossibilità di consegna per cause non imputabili a Fiorese Bernardino Spa, nell'ipotesi in cui si verificano spese di giacenza, il Cliente sarà tenuto al pagamento anche dei costi di deposito ed amministrativi sostenuti da Fiorese Bernardino Spa, in aggiunta alle eventuali spese addebitate dallo spedizioniere/vettore.
- e) In caso di emergenza e su richiesta del Cliente, l'ordine può essere evaso in 24 ore: Fiorese Bernardino Spa applicherà un sovrapprezzo da quantificare di volta in volta per la gestione del trasporto; il Cliente dovrà accettare per iscritto; prima dell'accettazione Fiorese Bernardino Spa si riserva la facoltà di non dare esecuzione all'Ordine.

5. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

- a) Si intende per causa di forza maggiore qualunque evento che non dipenda dalla volontà e dalla condotta di Fiorese Bernardino Spa e che limiti o impedisca in qualsiasi misura la sua produttività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi, cause naturali, incendi, inondazioni, guerre, incidenti, esplosioni, parziale o totale guasto dei macchinari e delle attrezzature utilizzate per la realizzazione dei prodotti, indisponibilità o limitazioni di energia elettrica, di utenze, di trasporti, mancata o ritardata consegna delle materie prime o di parte di esse da parte dei fornitori a causa di provvedimenti amministrativi o di qualsivoglia altra causa indipendente dal controllo di Fiorese Bernardino Spa, etc..).
- b) I ritardi nella consegna di tutti o parte dei Prodotti dovuti a cause di forza maggiore non comporteranno alcuna responsabilità per Fiorese Bernardino Spa nei confronti del Cliente ed il termine di consegna si intenderà prolungato per tutto il tempo di permanenza dell'impedimento alla consegna.

6. CONTESTAZIONE SULLE FORNITURE

- a) Fiorese Bernardino Spa non accetterà alcun reclamo inerente prodotti già posti in uso dal Cliente senza aver tenuto conto delle specifiche caratteristiche del prodotto e dei previsti sistemi di lavorazione e reclami o contestazioni circa applicazioni specifiche non previamente pattuite per iscritto tra le parti.
- b) Eventuali difformità nella quantità dei beni consegnati rispetto all'Ordine non daranno diritto alla risoluzione del Contratto di Fornitura né alla sospensione di pagamenti, ma solo all'integrazione della fornitura con i prodotti mancanti o all'emissione di nota di accredito.
- c) Il Cliente si impegna a non utilizzare i prodotti eventualmente difettosi e a segnalare senza dilazione eventuali contestazioni da parte di terzi di cui sia venuto a conoscenza.
- d) Resta inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione né di altre forniture e che eventuali resi di merce saranno a carico del Cliente, se non diversamente concordato.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

- a) La fatturazione è immediata.
- b) Le condizioni di pagamento sono indicate nell'offerta. Si considerano validamente effettuati solamente i pagamenti eseguiti a Fiorese Bernardino Spa, nella sede o presso il domicilio bancario dalla stessa eletto.
- c) In caso di ritardato pagamento è espressamente concordato, senza necessità di specifica comunicazione di messa in mora, che verranno addebitati gli interessi di mora al tasso vigente previsto applicando le norme dettate dal D.Lgs. 03/10/2002 n. 231 di recepimento della Direttiva 2000/35/CE sull'importo fatturato e insoluto.
- d) Sino all'integrale saldo delle forniture arretrate, il Fiorese Bernardino Spa avrà il diritto sospendere l'evasione degli ordini in corso. Il ritardo nei pagamenti superiore a 15 giorni rispetto al termine di pagamento indicato nell'offerta, dà in ogni caso diritto a Fiorese Bernardino Spa ad intimare legittimamente la risoluzione del Contratto di Fornitura e degli eventuali ulteriori contratti già stipulati con il Cliente ma non ancora eseguiti, oltre il diritto al risarcimento del danno.

8. GARANZIA SUI PRODOTTI

- a) Fiorese Bernardino Spa garantisce che i prodotti forniti sono conformi alle specifiche tecniche dichiarate dal Produttore degli stessi nella scheda tecnica del prodotto, che il Cliente dichiara di conoscere e di aver accettato.
- b) Il Cliente è esclusivo responsabile per i danni causati da un utilizzo dei prodotti forniti non conforme rispetto a quelli dichiarati dal produttore nella scheda tecnica.
- c) Fiorese Bernardino Spa non garantisce, infatti, che i prodotti siano conformi a particolari specifiche o caratteristiche tecniche né che essi siano idonei a particolari forme di utilizzo, fatta eccezione per le caratteristiche descritte nella scheda tecnica dei medesimi.
- d) La garanzia non opererà, in ogni caso e a titolo esemplificativo, ove siano riscontrabili: avarie di trasporto; danni derivanti da alterazioni ambientali, climatiche e di altra natura; danni derivanti da trascuratezza, negligenza, manomissione o incapacità d'uso da parte di personale non autorizzato o del Cliente o di personale del Cliente; errate modalità di stoccaggio, conservazione e manutenzione del prodotto; uso inadeguato del prodotto; manomissione o tentativi diretti di riparazione o modificazione del prodotto; tardivo intervento per limitare le conseguenze di eventuali anomalie di funzionamento del prodotto; normale deterioramento del prodotto conseguente al suo utilizzo; tempi e modi di stoccaggio non appropriati o non in linea con quanto previsto con la scheda tecnica del prodotto.

9. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

- a) Ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso Fiorese Bernardino Spa risponderà per danni a persone o a cose derivanti dall'uso del prodotto o servizio fornito.
- b) La responsabilità di Fiorese Bernardino Spa non si estenderà in ogni caso ai danni indiretti, non prevedibili e comunque al di fuori delle ipotesi per cui possa operare la garanzia sul prodotto.

10. FORO COMPETENTE

- a) Per qualunque controversia sorgente in merito a quanto sottoscritto e sulla interpretazione delle clausole della presente offerta, le parti eleggono come competente il Foro di Vicenza.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA.

- a) Fiorese Bernardino Spa è una Società soggetta a direzione e coordinamento di Fiorese Group Srl ed è Titolare del trattamento dei dati.
- b) Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali da forniti in occasione di offerte commerciali, di rapporti contrattuali e per gli adempimenti fiscali, sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. I dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo obblighi di legge.
- c) Il Cliente può in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei propri dati, nonché opporsi al loro utilizzo per le finalità qui indicate.
- d) Il Cliente esprime il consenso al trattamento dei dati riportati per le finalità indicate.